

# GAZZETTA UFFICIALE



## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — LUNEDÌ 29 DICEMBRE

NUM. 305

### Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
<b>IN ROMA</b> , all'ufficio del giornale . . . . .	L. 9	17	33
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . .	10	19	36
<b>ALL'ESTERO</b> : Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia . . . . .	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . .	22	41	80
Repubbliche Argentina e Uruguay . . . . .	25	45	85

Le associazioni decorano dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, per l'ESTERO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

### Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,35 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,50 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1878, N. 3185, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 16, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

**Ricevimento a Corte dell'Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Re di Serbia** — Leggi e decreti: R. decreto numero 7336 (Serie 3<sup>a</sup>), che approva la dichiarazione di proroga del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria — R. decreto numero 7326 (Serie 3<sup>a</sup>), concernente la separazione di patrimonio e spese della frazione Timau dal rimanente del comune di Paluzza (Udine) — R. decreto n. 7327 (Serie 3<sup>a</sup>), che, al nuovo Consorzio irriguo di Valle Lomellina (Pavia) accorda la facoltà di riscuotere il contributo dei soci, con i privilegi e nelle forme fiscali — R. decreto numero 7329 (Serie 3<sup>a</sup>), con il quale la R. Biblioteca Riccardiana è costituita sede della Società Dante Alighieri e posta sotto il patrocinio di essa — R. decreto n. 7318 (Serie 3<sup>a</sup>), che accerta le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 0/0 sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, come da annessi elenchi — R. decreto numero MMMXXXI (Serie 3<sup>a</sup>), parte supplementare, che dichiara di pubblica utilità la costruzione della stazione di Baricella col binario contiguo, lungo la tramvia a vapore Bologna-Malalbergo — Regio decreto numero MMMXXXV (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che erige in Ente morale l'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore avente sede in Milano e ne approva lo statuto organico — Ministero del Tesoro: Pensioni liquidate dalla Corte dei conti — Ministero dell'Interno: Bollettino N. 50 sullo stato sanitario del bestiame nel Regno d'Italia dal dì 8 al dì 14 dicembre 1890 — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Atto di trasferimento di privativa industriale — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avvisi — Direttore Generale del Debito Pubblico: 25<sup>a</sup> Estrazione delle 1940 Obbligazioni della già Compagnia generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) — Rettifica d'intestazione — Concorsi — Bollettini meteorici

### PARTE NON UFFICIALE

Accademia Reale delle Scienze di Torino: Adunanza del 21 dicembre 1890 — Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: Adunanza del 18 dicembre 1890 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

In foglio di Supplemento:

Ministero dell'Interno - Direzione della Sanità Pubblica: Bollettino sanitario del mese di novembre 1890.

## PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ha ricevuto ieri alle 2 pomeridiane, in udienza solenne e col consueto cerimoniale, il signor Giorgio Simitch per la presentazione delle lettere che lo

accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Serbia.

## LEGGI E DECRETI

Il Numero 7336 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri, di concerto coi Ministri delle Finanze, della Marina, e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata ed avrà immediato effetto la Dichiarazione, firmata a Roma il 27 dicembre 1890, colla quale viene prorogato dal 31 dicembre 1891 al 31 dicembre 1892 il termine di scadenza del Trattato di commercio e di navigazione del 7 dicembre 1887 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1890.

UMBERTO.

ORISPI.  
GRIMALDI.  
BRIN.  
MICELI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

## DÉCLARATION.

Les gouvernements de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi apostolique de Hongrie et de Sa Majesté le Roi d'Italie, dans le but de proroger d'un an le délai fixé pour la dénonciation du traité de commerce et de navigation du 7 décembre 1887, sont convenus de substituer à l'article 29 du dit traité le texte suivant :

« Le présent traité restera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications jusqu'au 31 décembre 1892. Dans le cas, où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le dit traité continuera à être obligatoire jusqu'au 31 décembre 1897.

« Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire dans ce traité, d'un commun accord, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. »

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont dressé la présente déclaration avec réserve des formalités requises par les lois constitutionnelles des pays respectifs.

Fait à Rome, en double expédition, le 27 décembre 1890.

L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie  
L. S. DE BRUCK.

Le président du Conseil  
Ministre des affaires étrangères d'Italie  
L. S. F. CRISPI.

Il Numero 7326 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 21 giugno 1883 per la separazione di patrimonio e spese della frazione Timau dal rimanente del comune di Paluzza ;

Veduto il verbale dell'adunanza 6 ottobre 1890 del Consiglio provinciale di Udine, che, adottando le conclusioni della relazione 16 settembre 1890 del Deputato provinciale onorevole A. Cicconj, ha espresso il parere che i confini della frazione Timau abbiano ad essere quelli risultanti dalla sua mappa censuaria ;

Veduto l'estratto delle mappe della sezione tecnica di Finanza di Udine in data 2 agosto 1885, firmato Francesconi ;

Veduta la legge comunale e provinciale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Per l'applicazione del R. decreto 21 giugno 1883, i confini della frazione Timau saranno quelli risultanti dalla sua mappa censuaria, quali esistevano all'epoca dell'aggregazione della frazione stessa al comune di Paluzza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI

Il Numero 7327 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del nuovo Consorzio irriguo di Valle Lomellina, in provincia di Pavia, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci ;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio in data 29 gennaio 1888 a rogito Annibale Correggiari ;

Visto lo statuto e gli altri atti relativi ;

Viste le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci in data 9 febbraio, 1° giugno e 10 agosto corrente anno, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto, suggerite dal Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio ;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2<sup>a</sup>) ;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Al nuovo Consorzio d'irrigazione di Valle Lomellina, in provincia di Pavia, è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1890.

UMBERTO.

L. MICELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 7328 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando essere conveniente che la R. Biblioteca Riccardiana, ricca di Mss. e di libri a stampa sommaramente importanti alla storia della lingua e della letteratura italiana, e attente in molta parte anche agli studi danteschi, conservi questo suo speciale carattere, e possa avere conforme ad esso, sempre maggiore incremento ;

Considerando l'utilità della Società Dantesca Italiana e però la convenienza di efficacemente aiutarla nel fine nazionale che essa si propone ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

1° La R. Biblioteca Riccardiana è costituita sede della Società Dantesca Italiana e posta sotto il patrocinio di essa.

2° La custodia della Biblioteca, la responsabilità della

suppletive, la direzione del personale, dei lavori, del servizio pubblico e l'amministrazione delle dotazioni ora assegnate alla Riccardiana sui bilanci dello Stato, restano affidate interamente al Bibliotecario che ne risponde direttamente al Ministero.

3.° Nulla è innovato quanto al servizio pubblico e alle relazioni della Biblioteca cogli altri Istituti, le quali proseguiranno con le norme del vigente regolamento governativo.

4.° Alla cura e responsabilità del Bibliotecario saranno parimenti affidati i libri presentemente posseduti dalla Società Dantesca Italiana e quelli che eventualmente potessero aggiungersi alla raccolta sua per opera o coi mezzi della Società, i quali tutti saranno tenuti distinti da quelli della Riccardiana. L'uso dei libri della Società sarà regolato dalla Presidenza, d'accordo col Bibliotecario, con apposito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1890.

UMBERTO.

P. EOSELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 7318 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso, n. 3852;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 ed 1 dell'allegato N di quest'ultima legge;

Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546 e 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni operati per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il Tesoro *interim* per le Finanze e per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, controfirmati dai Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro *interim* per le Finanze e per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi, le rate di rendita per tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione e già pagate agli investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Art. 2.

In relazione al primo comma dell'articolo precedente per effetto della liquidazione del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato I controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro *interim* per le Finanze e per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti annesso al presente decreto, in complessive lire due milanovecentottantatre e centesimi ottantadue (L. 2983,82) l'annua tassa 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al Fondo per il Culto ai termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

Sono altresì accertate in complessive lire centoquarantaduemilanovecentotto e centesimi sessantasei le rate di rendita maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1890.

L'anzidetta tassa annua dovuta al Demanio e gli arretrati di rendita dovuta al Fondo per il Culto saranno conteggiati colla rendita stata iscritta a favore dello stesso Fondo per il Culto col Regio decreto 6 gennaio 1867, n. 3546 e 2 settembre 1880, n. 5641.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

G. ZANARDELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Allegato A — Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da iscriversi sul Gran Libro (Leggi 7 luglio 1863, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		1° 1873	10
		Comune	Provincia	dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30% - Col. 6 — 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chiesa ricettozia di (1)	S. Nicandro Garganico	Foggia	>	>	161 02	>	1873	>
<p>Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1890, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1890 . . . . . L.</p>									

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 131 dell'allegato G annesso al R. decreto 9 ottobre 1873, n. 1631 (Serie 2a).  
Roma, addì 27 novembre 1890.

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI

Allegato B — Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da iscriversi sul Gran Libro (Leggi 7 luglio 1863, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		1° 1881	10
		Comune	Provincia	dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30% - Col. 6 — 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Patania Francesco in (1).	Pietraperzia	Caltanissetta	>	>	1 95	>	1881	>
<p>Facendosi luogo a iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1890, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1890 . . . . . L.</p>									

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 25 dell'allegato K annesso al R. decreto 31 luglio 1881, n. 635 (Serie 3a).  
Roma, addì 27 novembre 1890.

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo per rate arretrate di tassa del 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	TOTALE 15	16	17	18		
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			—	80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	—		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
»	142 61	328 04	328 04	798 60	28 87	43 30	72 17	726 52	»
»	»	»	2870 35	2870 35	»	378 89	378 89	2491 46	»
»	142 61	328 04	3198 39	3669 04	28 87	422 19	451 06	3217 93	»

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim per le Finanze: GIOLITTI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo per rate arretrate di tassa del 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	TOTALE 15	16	17	18		
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			—	80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	—		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
»	»	»	8 24	8 24	»	1 09	1 09	7 15	»
»	»	»	17 55	17 55	»	2 32	2 32	15 23	»
»	»	»	25 79	25 79	»	3 41	3 41	22 38	»

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim per le Finanze: GIOLITTI.

**Allegato C — Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da iscriversi sul Gran Libro**  
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	S E D E dell' Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		10 Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	5 dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	8 Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6 — 5		
1	Chiesa ricettizia di S. Maria della Visitazione in (1)	Seclise	Potenza	>	10 04	>	10 04	1° gennaio 1888	>
<p>Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1890 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per 0/0 liquidate a tutto giugno 1890 . . . . L.</p>									

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 167 dell'allegato F annesso al R. decreto 21 dicembre 1873, n. 1763 (Serie 2<sup>a</sup>).  
Roma, addì 27 novembre 1890.

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

**Allegato D — Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da iscriversi sul Gran Libro**  
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	S E D E dell' Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	5 dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	8 Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6 — 5		
1	Legato Cavalli in S. Bernardino di	Bettola	Pi enza	>	68 46	>	68 46	1° luglio 1888	>
<p>Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso della detta epoca a tutto giugno 1890 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per 0/0 liquidate a tutto giugno 1890 . . . . L.</p>									

Roma, addì 27 novembre 1890

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo per rate arretrate di tassa del 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 7 della presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 10 + 11 + 12 + 13			Colonne 15 + 16		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	204 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	229 16

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro Interim per le Finanze: GIOLITTI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo per rate arretrate di tassa del 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 7 della presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1309 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	138 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1536 50

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro Interim per le Finanze: GIOLITTI.

Allegato II — Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da iscriversi sul Gran Libro (Leggi 7 luglio 1866, n. 3036)

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	S E D E dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la perfezione dell'iscrizione a credito ed a debiti del Fondo per il culto	Data della rendita accentrata per la cassa di manovra liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso del beneficiario o per i ceduti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata agli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5649
		Comune	Provincia	dovuta sui beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % — Col. 6 — 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato De Giacò Pasquale nel capitolo Cattedrale di . . . . .	Terlizzi	Bari	147 07	70 77	76 30	>		536 78
2	Canonicato Biscaglia Michele nella Cattedrale di . . . . .	Id.	Id.	57 39	44 27	13 12	>		246 66
3	Legato Sonzogno nell'oratorio della Beata Vergine della Neve alle Tre Fontane in . . . . .	Zegno	Bergamo	14 21	4 26	9 95	>		>
4	Legato Rubino Pietro in . . . . .	Blancavilla	Catania	>	38 85	>	>	38 85	>
5	Cappellania Liberatore Giglio in . . . . .	Menfi	Girgenti	>	98 56	>	>	98 56	>
6	Cappellania di S. Maria di Loreto in Castelfiore di . . . . .	Muccia	Macerata	10 23	21 72	>	>	11 49	>
7	Legato Bellani nella Basilica di . . . . .	Monza	Milano	>	27 48	>	>	27 48	>
8	Opera pia Ignazio Llesesi e Manzo in . . . . .	Palermo	Palermo	>	173 04	>	>	173 04	>
9	Opera pia Arni nella parrocchiale di S. Lorenzo in Galche di . . . . .	Città della Pieve	Perugia	>	— 90	>	>	— 90	>
10	Comunia civica sotto il titolo di S. Nicola in . . . . .	Bovolino	Reggio Calabria	>	66 24	>	>	66 24	>
11	Capitolo della Collegiata del Suffragio in . . . . .	Piperno	Roma	>	141 47	>	>	141 47	>
12	Arclidiaconato o beneficio 3° Muros De Molinos nella Cattedrale di . . . . .	Sassari	Sassari	>	555 93	>	>	555 93	>
13	Cappellania Italia Antonino in . . . . .	Cassaro	Siracusa	80 —	24 —	56 —	>		>
14	Eredità Monteleone Nicolò Antonio in . . . . .	Castelvetrano	Trapani	>	11 25	>	>	11 25	>
15	Cappellania Adam Maria in S. Lorenzo di . . . . .	Soave	Verona	>	124 20	>	>	124 50	>
16	Mansioneria Bacin in . . . . .	Novè	Vicenza	>	143 87	>	>	143 87	>
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1888 . . . . . L.				308 90	1547 11	155 37	1393 58		783 41
Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1890 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.									
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per 0/0 liquidate a tutto giugno 1890 . . . . L.									783 41

(1) Inserzione suppletiva - vedi n. 98 dell'allegato II annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5833 (Seria 2<sup>a</sup>).  
 Roma, addì 27 novembre 1890.  
 Visto d'ordine di S. M.  
 Il Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848)

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.			Credito del Fondo per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mo- bile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo per rate arretrate di tassa del 30 0/0 liqui- date sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla pres. di possesso dei beni d'ogni na- tura l. 90 all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18		
sulla rendita esposta nella co- lonna 5 dalla presa di pos- sesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicem- bre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicem- bre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella co- lonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella co- lonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
»	»	»	992 32	992 32	»	130 99	130 99	861 33	382 13
»	»	»	155 91	155 90	»	20 58	20 58	135 33	238 21
»	»	»	9 23	9 23	»	1 22	1 22	8 01	86 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	820 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1124 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	418 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	515 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3256 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	40 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1412 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2117 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	12787 97
»	24 58	112 —	1008 —	1144 58	9 86	133 06	142 92	1001 66	21 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	239 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2337 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3068 02
»	24 58	112 —	2185 46	2302 04	9 86	285 85	295 71	2006 33	28846 49
»	»	»	233 05	233 05	»	30 76	30 76	202 29	2690 37
»	24 58	112 —	2398 51	2535 09	9 86	316 61	326 47	2208 62	30936 86

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro Interim per le Finanze: GIOLITTI.

(Continua)



Giachi Valentino, direttore capo di divisione nel Ministero delle Finanze, lire 6180.

Valeri Domenico, soldato nel corpo volontari italiani, lire 300.

Cofini Giuseppe, segretario nella Corte dei conti, lire 3052.

Masnati Annunziata, ved. di Porinelli Gaetano, lire 410.

Sboni Ulisse, agente subalterno doganale, lire 837.

Boggiani o Beggiano Angelo, intendente di finanza, lire 4433.

Jovino Carolina, ved. di Daniele Federico, indennità, lire 1400.

Gambaro Giovanni, ufficiale alle Scritture nelle dogane, lire 1063.

Schettini Domenico, appuntato nei carabinieri, lire 470,40.

Pisanelli Achille, capitano, lire 2486.

Quetrola Vittorio, magazzino di vendita del sale e tabacchi, lire 3371.

Belloni Leovigildo, direttore compartimentale dei telegrafi, lire 5800.

Marchisio Francesco, impiegato nelle ferrovie, lire 1440.

A carico dello Stato, lire 411,57.

A carico delle Ferrovie Mediterr., lire 1028,43.

Pocobelli Luigi, commissario capo di marina, lire 3265.

Quaglia Carlo, capo manovra nelle ferrovie, lire 1092.

A carico dello Stato, lire 206,41.

A carico delle Ferrovie Mediterr., lire 836,59.

Marrè Giovanna, vedova di Causa Alessandro, lire 480.

Garnier Leopoldo, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1839.

Papini Clementina, vedova di Montanari Marco, lire 193,50.

Ermoglio Giovanni, furier maggiore, lire 782,40.

Calamai Oreste, tenente (per anni 4 e mesi 6), lire 666.

Salomone Giorgio, archivista nell'amministrazione lotto, lire 2560.

Perinetti Eugenio, furier maggiore, lire 741,60.

Martani Luigi, agente delle imposte dirette, lire 2600.

Bunlotti Enrico, furier maggiore, lire 550.

Caneili Marco, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.

Zauli Luigi, sottotenente nel genio (per anni 5 e mesi 6) lire 562.

Tagliavini Domenico, capitano contabile, lire 2666.

Vercellone Antonio, capo lavorante d'artiglieria, lire 800.

Rosari Tommaso, operaio avventizio di marina, lire 465.

Pessignana Andrea, operaio avventizio di marina, lire 455.

Vaccari Maria Teresa, vedova di Rizzotti Tommaso, lire 500.

Mitchell Matilde, vedova di Pellegrino Agostino, Pellegrini Enrica, Francesco, Teresa e Giuseppe, orfani del suddetto, lire 525.

Morlicchio Luisa, vedova di Fucella Vincenzo, indennità, lire 5250.

Chini Ermiana, vedova di Puccini Massimiliano, lire 851,66.

Zero Vincenzo, soldato, lire 300.

Custodero Leonardo, brigadiere nei carabinieri, lire 500.

Fassari Carolina, vedova di Di Stefano Mario, lire 1173,33.

Toscanelli Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.

Mottino Giovanni Battista, operaio nei polverifici militari, lire 509,50.

Cauda Gio. Umberto, guardia carceraria, indennità, lire 1283.

Cremonesi Amalia, vedova di Marinelli Alessandro, lire 181,40.

Trucco Gioacchino, capitano di vascello, lire 6160.

Tampurini Demetrio, figlio di Alessandro, lire 234,08.

Magrino Carolina, vedova di Penza Silvestro, lire 131,66.

Paffetti Giuseppa, ved. di Dewit Rodolfo, lire 300.

Ferraris Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.

Morali Filiberto, operaio d'artiglieria, lire 454.

Petrarca Carminas, guardia di p. s., lire 825.

Chicca o Del Chicca Teresa, vedova di Martini Gaetano, lire 375.

Savarino Sebastiano, capo lavorante nella marina, lire 475.

Garavini Eugenio, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.

Mascolo Raffaele, furier maggiore, lire 654.

Ferrari Federigo, agente subalterno doganale, lire 1006.

Montaldo Angelo, capitano, lire 2904.

Guizon Marianna, vedova di Trotter Francesco, lire 188,33.

Vielli Giovanna, vedova di Bussi Gio. Battista, indennità, lire 933.

De Domenico Benedetta, ved. di De Domenico Salvatore, lire 282,50.

## BOLLETTINO N. 50

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal di 8 al 14 dicembre 1890

### REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Busca e Benevaglia.

Torino — Id.: 4, letali, a Torino, Fiano, Rouré e Verolengo.

Affezione morvofarcinosa: 1 a Torino (abbattuto).

Valuolo vaccino: 2 a Torino.

### REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: vari casi a Montecalvo, Montalto e Codovilla.

Mantova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Commessaggio.

Cremona — Id.: 2, con 1 morto, a Duemiglia.

### REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1, a Verona (abbattuto).

Belluno — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Giustina.

### REGIONE V. — Emilia.

Modena — Carbonchio essenziale: 3 bovini, morti, a Mirandola e S. Felice.

Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Modena.

Ravenna — Id.: 1 bovino, morto, a Faenza.

Affezione morvofarcinosa: 1 a Ravenna.

### REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 25, con 6 morti, a Collescioli, Valtolina e Nocera.

Scabbie degli ovini: 265 in 19 tra mandro e stalla a Gualdo Tadino.

### REGIONE VII. — Toscana.

Livorno — Affezione morvofarcinosa: 1 a Livorno (abbattuto).

Firenze — Id.: 1 a Firenze (abbattuto).

### REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Scabbie degli ovini: una mandra di 300 capi a Monterotondo.

### REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Teramo — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Nereto.

### REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 3, letali, a Pignataro, Maddaloni e Minturno.

Carbonchio: un caso sospetto in un ovino a S. Leucio.

Napoli — Id.: 1 bovino, morto, a Napoli.

Affezione morvofarcinosa: 1 a Napoli.

Roma, addì 27 dicembre 1890.

Dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica

L. PAGLIANI.

## MINISTERO

### di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

#### Trasferimento di proprietà industriale.

Con atto pubblico in data 13 aprile 1887, rogato dal dott. Gabrio Brivio, notato alla residenza in Milano, registrato in Milano, il 26 aprile 1887, al vol. 156, fog. 135, n. 5577, atti pubblici, il signor Schlosser Philibert Antoine Hippolyte di Parigi, ha ceduto e trasferito

al sig. Casati conte Gabrio di Milano tutti i diritti che gli competono sulla p. ivativa industriale rilasciatagli con attestato 17 dicembre 1885, vol. 33, n. 53, della durata di un anno a partire dal 31 dicembre 1885, prolungato successivamente di anno in anno fino al 31 dicembre 1890 con attestati 15 gennaio 1887, vol. 41, n. 30, 9 febbraio 1888, vol. 45, n. 74, 5 marzo 1889, vol. 48, n. 401 e 18 dicembre 1889, vol. 52, n. 185, per un trovato designato col titolo: « Nitro sulfate de sesquioxjde de fer, sa fabrication, utilisation de ses dérivés et applications spéciales ».

Il relativo atto di trasferimento venne presentato alla Prefettura di Milano nel giorno 11 dicembre 1890 e fu registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al n. 1032 per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 24 dicembre 1890.

Il Direttore  
G. FADIGA.

### MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Succede di quando in quando, che proprietari di case od altri, i quali abbiano ricevuto in deposito libretti delle Casse postali di risparmio, per garanzia di pigioni o per altre ragioni, si trovino poi delusi, perchè i titolari dei libretti stessi sieno riesciti successivamente a riscuoterseli, previa *duplicazione*, rimanendo così di niun valore i libretti originali.

Nell'interesse di tutti si rende quindi noto, che chi riceva in deposito, a titolo di garanzia, libretti delle Casse postali e voglia premunirsi contro il detto pericolo, deve informarne subito con lettera questo Ministero, indicandogli il numero, la serie, la data d'emissione, l'intestazione ed il credito di ciascuna libretto, affinchè possa essere presa nota nei registri di conto corrente che tali libretti non dovranno essere in verun caso duplicati, senza il consenso di coloro che li abbiano in-custodia.

Qualora sieno presentate domande di duplicazione dei libretti stessi il Ministero ne informerà i depositarii, i quali potranno fare opposizione, nei sensi dell'articolo 43 del Regolamento, approvato con Regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810, e non correranno quindi rischi di sorta.

Roma, addì 16 dicembre 1890.

Le redazioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

#### Avvisi.

È interrotto il cavo brasiliano fra Rio de Janeiro e Santos.

I telegrammi per Brasile, la Repubblica Argentina e l'Uruguay, se istradati per le vie del Sud, seguono le linee terrestri brasiliane senza variazione di tassa; quelli per la Bolivia, il Chili, il Paraguay ed il Perù si stradano unicamente per le vie del Nord, riscuotendo le tasse relative.

Roma, il 26 dicembre 1890.

Il giorno 25 corrente nella stazione di Garessio, provincia di Cuneo, ed in quella di Cassano all'Jonio, provincia di Cosenza, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico con orario limitato.

Roma, il 26 dicembre 1890.

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle 1940 Obbligazioni della già Compagnia generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) — il cui servizio passò a carico dello Stato in forza della convenzione 24 dicembre 1872 approvata colla Legge 16 giugno 1874, n. 2002 (serie 2<sup>a</sup>) — sorteggiate nella 25<sup>a</sup> Estrazione del 16 dicembre 1890.

(in ordine progressivo).

Dal N.	1911	al N.	1920	Dal N.	49141	al N.	49150
>	2011	>	2020	>	50611	>	50620
>	2011	>	2050	>	51881	>	51890
>	2101	>	2110	>	52111	>	52120
>	2121	>	2130	>	52821	>	52830
>	2591	>	2600	>	53071	>	53080
>	5561	>	5570	>	55251	>	55260
>	6031	>	6040	>	56671	>	56680
>	7051	>	7070	>	56711	>	56720
>	8091	>	8100	>	56801	>	56810
>	8431	>	8440	>	57041	>	57050
>	8821	>	8830	>	57381	>	57390
>	9251	>	9260	>	58041	>	58050
>	11311	>	11320	>	58251	>	58260
>	12711	>	12720	>	59991	>	60000
>	13461	>	13470	>	61721	>	61730
>	13751	>	13760	>	61741	>	61750
>	14521	>	14530	>	61751	>	61760
>	14971	>	14980	>	61881	>	61890
>	16131	>	16140	>	62841	>	62850
>	16451	>	16460	>	63031	>	63040
>	17291	>	17300	>	63191	>	63200
>	17941	>	17950	>	65071	>	65080
>	18211	>	18220	>	65231	>	65240
>	18701	>	18710	>	66851	>	66860
>	19701	>	19710	>	67261	>	67270
>	20081	>	20090	>	68151	>	68160
>	20301	>	20310	>	68861	>	68870
>	21431	>	21440	>	68971	>	68980
>	22181	>	22190	>	69741	>	69750
>	22771	>	22780	>	71761	>	71770
>	23461	>	23470	>	71431	>	71490
>	24391	>	24400	>	71751	>	71760
>	26481	>	26490	>	72741	>	72750
>	26981	>	26990	>	73141	>	73150
>	27221	>	27230	>	75591	>	75600
>	28001	>	28010	>	76161	>	76170
>	28171	>	28180	>	77801	>	77810
>	29301	>	29310	>	78621	>	78630
>	29481	>	29490	>	78511	>	78820
>	30551	>	30560	>	80221	>	80230
>	32391	>	32400	>	80961	>	80970
>	32581	>	32590	>	81311	>	81350
>	33171	>	33180	>	81711	>	81720
>	33261	>	33270	>	81961	>	81970
>	33991	>	34000	>	82211	>	82220
>	34821	>	34830	>	82751	>	82760
>	35331	>	35340	>	83041	>	83070
>	36201	>	36210	>	83481	>	83490
>	36531	>	36540	>	85331	>	85370
>	36941	>	36950	>	85621	>	85630
>	37311	>	37320	>	85781	>	85790
>	37601	>	37610	>	86091	>	86100
>	39031	>	39040	>	86231	>	86240
>	39231	>	39240	>	86251	>	86260
>	39441	>	39450	>	86821	>	86830
>	39791	>	39800	>	87571	>	87580
>	40381	>	40390	>	87751	>	87760
>	40601	>	40610	>	88401	>	88410
>	40641	>	40650	>	89151	>	89160
>	42961	>	42970	>	89181	>	89190
>	43191	>	43200	>	89201	>	89210
>	43751	>	43760	>	91551	>	91560
>	44211	>	44220	>	91861	>	91870
>	44781	>	44790	>	92881	>	92890
>	45101	>	45110	>	93711	>	93720
>	47181	>	47190	>	93811	>	93820
>	47311	>	47320	>	94581	>	94590
>	48351	>	48360	>	96481	>	96490
>	48851	>	48860	>	96711	>	96720

Dal N.	90751	al N.	96700	Dal N.	119351	al N.	119360
>	97501	>	97600	>	119931	>	119940
>	99171	>	99180	>	120841	>	120850
>	99901	>	99910	>	121041	>	121070
>	100321	>	100330	>	122021	>	122030
>	102001	>	102010	>	122251	>	122260
>	103101	>	103110	>	123081	>	123090
>	103201	>	103300	>	123481	>	123490
>	105331	>	105340	>	123521	>	123530
>	105991	>	106000	>	124221	>	124230
>	108701	>	108710	>	125541	>	125550
>	109001	>	109100	>	125921	>	125930
>	110731	>	110740	>	126671	>	126680
>	114551	>	114560	>	127231	>	127240
>	114601	>	114610	>	127481	>	127490
>	114811	>	114820	>	127541	>	127550
>	115251	>	115260	>	128351	>	128360
>	116061	>	116070	>	129261	>	129270
>	116141	>	116150	>	129271	>	129280
>	117171	>	117180	>	129681	>	129690
>	117221	>	117230	>	129701	>	129710
>	117261	>	117270	>	130881	>	130890
>	117691	>	117700	>	131011	>	131020
>	117711	>	117720	>	131241	>	131250
>	117871	>	117880	>	132361	>	132370
>	118231	>	118240	>	133501	>	133510
>	118741	>	118750	>	134971	>	134980

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre 1890 ed il rimborso del corrispondente capitale col pagamento del relativo premio in complessive lire 586,80, già dedotta la tassa di ricchezza mobile sul premio, avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1891, in seguito a regolare domanda e contro restituzione delle Obbligazioni medesime, corredate delle loro cedole non mature al pagamento, cioè dal N. 57 pel semestre al 1° luglio 1891 e successive.

Roma, il 16 dicembre 1890.

*Pel Direttore Generale*  
L'ispettore Generale  
G. DURANDI.

*Il Direttore capo della 3<sup>a</sup> Divisione*  
GHIRONI.

*Visto per l'ufficio di riscontro della corte dei conti*  
BORGIOTTI.

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2<sup>a</sup> pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 651903 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 45, al nome di Guerra Paolina, Teresa o Giuditta del vivente Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Carbonara Scrivia (Alessandria) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guerra Angela-Maria-Faustina, detta anche Palmira, Maria-Giusoppa-Giuditta, e Giuditta, minori, ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 dicembre 1890.

*Il Direttore Generale*  
NOVELLI.

## CONCORSI

Esame di concorso al grado di segretario amministrativo  
nel Ministero del Tesoro

### IL MINISTRO DELLE FINANZE INTERIM DEL TESORO

Veduti l'art. 5 del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6344, e il regio decreto 25 ottobre successivo, n. 6190;

Veduto il decreto ministeriale 20 agosto 1889 circa le modalità dell'esame di concorso al grado di segretario amministrativo nel Ministero del tesoro, e il programma degli esami allegato B;

Ritenuto che la lista dei vice-segretari, stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione al grado di segretario amministrativo, con decreto ministeriale del 22 febbraio 1890, è pressochè esaurita;

#### Determina.

##### Art. 1.

Sono indetti esami di concorso a numero *sedici* posti di segretario amministrativo nel Ministero del tesoro, i quali per le prove scritte avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1891, e per le prove orali, nei giorni che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

##### Art. 2.

I vice-segretari amministrativi di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, i quali, avendone i requisiti, intendono presentarsi al concorso, dovranno farne istanza su carta da bollo da una lira, non più tardi del giorno 10 gennaio prossimo venturo, al capo dell'amministrazione centrale dal quale dipendono, che ne farà trasmissione al segretariato generale.

##### Art. 3.

Il Ministero (segretariato generale, div. 1<sup>a</sup>) esaminerà le predette istanze, e computati i punti di operosità e di diligenza riportati dai concorrenti durante il periodo di loro carriera nell'attuale grado, parteciperà a ciascuno, per mezzo del rispettivo Ufficio centrale cui appartengono, l'esito dell'istanza.

Roma, il 24 dicembre 1890.

Il Ministro  
GRIMALDI.

### MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale per le Antichità e Belle Arti.

E' tolto ogni limite di età per poter presentarsi al concorso alla cattedra di violino (corso complementare) vacante nel R. Conservatorio musicale di Palermo.

Roma, 19 dicembre 1890.

*Il Direttore generale per le antichità e Belle arti*  
COSTETTI.

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Avviso di concorso.

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione un pubblico concorso per titoli alla cattedra di legislazione rurale e diritto civile, amministrativo, commerciale o marittimo, vacante nel R. Istituto tecnico e nautico di Napoli, al quale ufficio è annesso il grado di professore titolare di seconda classe e lo stipendio di lire 2400 annue, sempre che la Commissione giudicatrice non proponga la concessione di un grado e di uno stipendio minore.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare appo-

sta istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

- 1° il certificato di nascita;
- 2° un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
- 3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui al nn. 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1890.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° marzo 1891, avranno superato l'età di 39 anni, salvo se si tratti di persona che già copra un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal terzo comma del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade il 1° marzo p. v.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e con la massima esattezza il loro domicilio, affinché possano esser loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione, addì 16 dicembre 1890.

Il Direttore capo della Divisione dell'insegnamento tecnico  
SCARENZIO.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti del loro studio e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

## MINISTERO

### DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Sussidi per promuovere e favorire l'impianto di libri genealogici (*Stud Books*) per razze cavalline (escluso il puro sangue).

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista l'opportunità di promuovere e favorire l'impianto di libri genealogici (*Stud Books*) per determinare razze o varietà cavalline (e escluso il puro sangue), allo scopo di eccitare gli allevatori al buon governo ed alla scelta dei riproduttori;

Udito l'avviso espresso dal Consiglio Ippico nella tornata del 4 maggio 1890;

Sulla proposta del Direttore generale d'agricoltura;

#### Decreta:

Art. 1. I Comuni agrari, le Associazioni agrarie e zootecniche, i comuni, le provincie e gli altri enti morali che intendano di procedere all'impianto dei libri genealogici (*Stud Books*) per una determinata razza o varietà di bestiame cavallino, potranno ottenere dal Ministero di agricoltura, nei primi tre anni, un sussidio dalle lire cinquecento alle lire mille.

Art. 2. Gli enti sopra citati, i quali intendano ottenere la concessione del sussidio governativo, dovranno inviare al Ministero lo statuto ed il regolamento, dai quali risultino: la razza o varietà cavallina, per la quale s'intende impiantare il libro genealogico, le modalità che si vogliono seguire ed i mezzi disponibili. Il Ministero, dopo l'esame di questi documenti, e sentito il parere del Consiglio Ippico, deciderà se si debba o no, ed in qual misura, accordare il sussidio.

Art. 3. Il primo conferimento dei sussidi avrà luogo entro il mese di maggio 1891. Le domande, da indirizzarsi al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il mese di febbraio 1891, per essere prese in considerazione, dovranno essere accompagnate dai documenti di cui al precedente art. 2. Le domande che pervenissero dopo il termine stabilito saranno tenute presenti nell'anno successivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1890.

Il Ministro  
DE' MINISTRI

#### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 27 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6:

Barometro a mezzodì . . . . . 763, 4

Umidità relativa a mezzodì . . . . . 78

Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.

Cielo . . . . . coperto.

Termometro centigrado { Massimo 9°, 6,

Minimo 4°, 2,

Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 27 dicembre 1890.

Europa pressione elevatissima Russia, leggermente bassa Algeria, Tunisia, elevata altrove. Kiev 785; Cagliari 760.

Italia 24 ore: barometro disceso Sud, leggermente salito Nord, pioggette Sud, nebbie continente; qualche gelata Nord.

Temperatura lievemente aumentata.

Stamane cielo coperto, nebbioso, venti generalmente deboli levanti Sud, primo quadrante Nord centro.

Barometro leggermente depresso 760 mill. Cagliari; 761 Nizza, Roma, Reggio Calabria; 769 Nord.

Mare calmo mosso.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti intorno al levante Sud, primo al Nord; cielo coperto piovoso nevososo; mare mosso, agitato.

#### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 28 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 752, 2

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 55,

Vento a mezzodì . . . . . Est moderato.

Cielo a mezzodì . . . . . coperto.

Termometro centigrado { massimo = 12°, 1,

minimo = 6°, 6,

Pioggia in 24 ore: mm.

Li 28 dicembre 1890.

Europa depressione notevole sulla Tunisia est-orientale al Mediterraneo occidentale, ed al Tirreno pressione elevatissima Russia, Austria e Germania, generalmente elevata altrove.

Italia 24 ore: barometro, disceso fino a 10 mm. al Sud, a Nord;

neve Marche, plogge Italia Inferiore, venti qua e là forti intorno levante, temperatura leggermente aumentata centro e Sud.

Stamani cielo sereno estremo Nord, coperto o piovoso altrove, venti forti 1° quadrante Nord, intorno levante altrove, barometro depresso 749 mm. Cagliari, 755 Roma, Siracusa, 760 Nizza, Aquila, Lecca, 767 Nord.

Mare agitato.

Probabilità: venti forti fortissimi 1° quadrante Nord, meridionali Sicilia, intorno levante altrove, cielo coperto, piovoso nevoso; temperatura alta Italia Inferiore, bassa Nord; mare agitato a grosso.

## PARTE NON UFFICIALE

### Accademia Reale delle Scienze di Torino

#### CLASSE DELLE SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

ADUNANZA DEL 21 DICEMBRE 1890.

Presiede il presidente dell'Accademia, prof. MICHELE LESSONA

Il socio Antonio Manno offre da parte dell'autore, canonico Ulisse Chevalier, il volume « Œuvres complètes de Saint-Avit évêque de Vienne », 2 edizione, (Lyon, 1890).

Lo stesso socio partecipa alla classe la morte di S. E. la contessa Isabella S. Iptis di Salerano nata Avogadro vedova dell'illustre presidente dell'Accademia, ed annuncia che nelle disposizioni dalla stessa lasciate sono destinate all'Accademia alcuni manoscritti, l'intero epistolario del compianto marito e le carte e i libri concernenti l'arbitrato dell'Alabama.

La classe accoglie con gradimento questa notizia.

Il socio Domenico Pezzi, a nome dell'autore, prof. Curto offre un libro intitolato: « Die Figur des Mephisto in Goethe's hen Faust » (Torino, 1890) e dà un ampio ragguaglio di questo studio e lo loda come tentativo originale per spiegare la figura di Mefistofele.

Il socio Ermanno Ferrero offre da parte del socio corrispondente Roberto Mowat, un opuscolo di questo col titolo: « Notice sur quelques bijoux d'or au nom de Consantin » (Parigi, 1890), nel quale principalmente è illustrata una fibula d'oro posseduta dal R. Museo di antichità di Torino, con iscrizione, che l'autore ingegnosamente riferisce a Costantino Cesare prima della sua esaltazione all'impero.

### REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Presidenza del comm. SERAFINO BIFFI, presidente.

Adunanza del 18 dicembre.

La seduta è aperta al tocco.

Il segretario Strambio, invitato dal presidente, legge il verbale dell'adunanza precedente, che viene approvato.

Il segretario Ferrini, per incarico dell'Autore, legge il sunto della Nota del S. C. prof. G. A. Maggi *Sulla teoria potenziale di superficie*. L'autore completa, con questo studio della Funzione potenziale di superficie, le sue ricerche sulle proprietà della Funzione potenziale nel sistema agente, e nell'immediata prossimità di esso. La questione principale concerne i coefficienti differenziali, così normali che tangenziali, in un punto della superficie agente, e i loro limiti col tendere ad un tal punto del punto potenzato. Si trovano questi coefficienti differenziali: si deducono, con nuovo metodo, i limiti suddetti: e si dimostra, nei singoli casi, l'identità del coefficiente differenziale e del limite corrispondente.

Lo stesso segretario Ferrini legge, pure per incarico dell'Autore, il sunto della Nota del S. C. prof. G. Mercalli: *Su alcune lave antiche e moderne dello Stromboli*. L'Autore visitò recentemente lo Stromboli due volte, cioè nel settembre 1888 e nel marzo 1889, e nella presente Nota dà notizie dello stato di attività in cui trovò questo vulcano, fermandosi specialmente a descrivere la lava corrente del marzo 1889. Si occupa in seguito dei caratteri macroscopici e microscopici di altre lave recenti ed antiche dello stesso vulcano, conclu-

dendo che le prime sono basalti plagioclastici d'aspetto esterno doleritico, e le seconde in parte appartengono pure alla classe dei basalti plagioclastici, e in parte alle andesiti angitiche, con o senza olivina accessoria. Quest'ultima essendo la più antica, ne segue che la basicità della lava dello Stromboli andò aumentando dai tempi antichi ai moderni.

Il M. E. prof. Sangalli, richiamati i sei casi di ectopia della milza da lui osservati fino al gennaio p. p. e comunicati in quel tempo all'Istituto, ne espose un altro più importante. Lo disse più importante, perchè la milza, circa tre volte più grossa della norma, era discesa nella parte laterale destra del ventre, dove cagionava un tumore, che venne tenuto per cancro peritoneale.

Nel ventre esistevano davvero fenomeni di cancro, ma questi erano suscitati dal s-recoma del fegato, molto avanti nel suo sviluppo.

Il prof. A. Sayno, seguendo il medesimo principio già enunciato nella lettura fatta nella precedente adunanza, dimostra che « il coefficiente di dilatazione elastica di un solido omogeneo ed isotropo ad una temperatura  $t$  è inversamente proporzionale alla differenza che esiste fra la temperatura di fusione  $T$  e la temperatura  $t$  ».

Questa proprietà è confermata dai risultati sperimentali che si riferiscono a 17 corpi composti e indecomposti, e per temperature comprese da 0° a 100° per la generalità delle sostanze, e tra 0° e 300° per il ferro e l'acciaio.

Si presenta per l'inserzione nel *Rendiconti* la nota del dott. C. Savigniana, avuta per titolo: *Formole generali per la rappresentazione di un campo di forze per mezzo di forze elastiche*. Questa nota arreca un pregevole contributo allo studio della importante questione sollevata dalle ricerche di Maxwell, intorno alla possibilità di sostituire le azioni a distanza non lontana con azioni analoghe a quelle che si manifestano nel seno di un mezzo elastico.

In particolare è notevole la generalità in cui si mantiene la trattazione esposta nella nota, e il partito che in essa si trae da anteriori risultati già acquisiti alla teoria dell'elasticità per opera dell'autore medesimo.

Le due ultime letture furono approvate dalla competente sezione. Ultime le letture l'Istituto si raccoglie in una stanza segreta per la trattazione degli affari interni.

La seduta è levata alle 2 1/2.

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW YORK, 27 — Il *New-York Herald* annuncia che il governo scoprì che una ventina dei suoi agenti consolari nel Canada vendevano certificati in bianco, firmati dal console, di cui gli esportatori si servivano per introdurre negli Stati Uniti le loro merci, dichiarando un valore inferiore al valore reale.

Le frodi ammonterebbero ad un milione di dollari.

NIZZA, 28 — Ieri a Tourettes les Venes, vi fu una rissa fra gendarmi ed operai italiani addetti ai lavori della ferrovia Grasse-Nizza. I gendarmi usarono le rivoltelle. Un operaio rimase ucciso ed un altro ferito.

PARIGI, 28. — Gli elettori senatoriali del dipartimento della Senna si riunirono oggi, onde discutere le candidature senatoriali per le elezioni del 4 gennaio. Fra i candidati vi sono Freycinet e Federico Passy.

Passy pronunciò un discorso in cui dichiarò che, se verrà eletto, si occuperà specialmente delle questioni doganali e combatterà la corrente protezionista.

Freycinet disse che chiedeva il rinnovamento del mandato per compiere l'opera della difesa nazionale, non essendo, disgraziatamente, ancora giunto il momento in cui sarà stabilito il regno della pace.

Freycinet fu molto acclamato.

La riunione non prese alcuna decisione.

